



Novazzano, 4 marzo 2008
RM 4342

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE
DEL COMUNE DI NOVAZZANO**

Il Municipio di Novazzano, richiamati

il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano del 17 dicembre 2007

gli art. 107 e 192 della Legge Organica comunale (LOC) e gli art. 23 a 26 del Regolamento di applicazione della LOC;

la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;

l'art. 144 del Regolamento comunale 1991;

r i s o l v e

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano.

Art. 2 Scopo

La videosorveglianza è intesa a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, aree di svago, parchi, centri di raccolta dei rifiuti, ecc.;
- c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.

Art. 3 Principi

¹ E' esclusa la videosorveglianza di aree private.

² La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera privata delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero).

³ Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie

Art. 4 Utilizzazione

¹ Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.

- ² La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24 mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.
- ³ Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 5 Informazione

- ¹ Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
- ² L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale nonché l'indicazione del servizio responsabile.
- ³ In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6 Autorizzazioni

- ¹ L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
- ² L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al personale designato dal Municipio.
- ³ In casi particolari, previo consenso del Municipio, gli addetti sono autorizzati a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali o della Polizia comunale di Chiasso, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.

Art. 7 Protezione dei dati

Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Art. 8 Pubblicazione / entrata in vigore / abrogazione

- ¹ La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a partire dal 12 marzo 2008.
Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.
- ² La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali e abroga l'Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Novazzano del 25.4.2006.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(A. Piffaretti)



Il Segretario:
(E. Croci)